Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2026) 1586

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2026/0113/FR

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Italy) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20261586.IT

1. MSG 103 IND 2026 0113 FR IT 09-07-2026 12-06-2026 IT COMMS 5.2 09-07-2026

2. Italy

3A. inistero delle Imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II - Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM)
Direzione Tutela dei Consumatori

4. 2026/0113/FR - SERV - Servizi della società dell'informazione

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. Il progetto di legge notificato, prevede misure preventive restrittive per i fornitori di servizi online i cui servizi configurano, o agevolano, la commissione di reati informatici quali la frode, il furto di identità, il trattamento illecito di dati personali e all’accesso abusivo a sistemi informatici.
Si osserva, innanzitutto, che il progetto di legge prevede una misura aggiuntiva rispetto agli ordini di blocco DNS e indicizzazione dei motori di ricerca, ossia l’obbligo per i fornitori di browser Internet di mostrare un messaggio agli utenti circa i rischi di danno connessi all’accesso a servizi online coinvolti in attività illecite.
Nel dettaglio, sono previste sia misure preventive, ossia una diffida ai gestori dei servizi di comunicazione online (editori) di cessare l’attività illecita, e un ordine, per i fornitori di browser web, di visualizzare, senza indugio e per un periodo di sette giorni, un messaggio di avvertimento agli utenti che li informi del rischio di danni che potrebbero subire accedendo al sito, sia misure di contrasto.
In particolare, trascorsi 5 giorni senza che il gestore del servizio abbia adempiuto alla diffida, oppure nel caso di mancanza di un punto di contatto con il servizio online, la legge prevede: (i) un ordine di blocco dell’accesso per i fornitori di servizi Internet e/o i fornitori di risoluzione dei nomi di dominio, (ii) un ordine di blocco di indicizzazione ai motori di ricerca e directory online e (iii) un ordine di visualizzare il messaggio di avviso agli utenti per un periodo di tre mesi ai fornitori di browser Internet.
La scrivente ritiene che l’obbligo di visualizzazione, all’interno del browser web, di un messaggio di “alert” relativo ai rischi connessi all’accesso al servizio web, sia utile a rafforzare la tutela dei consumatori, contribuendo a informare gli utenti sui potenziali rischi connessi ad attività illecite poste in essere dal servizio online. Tuttavia, a parere della scrivente, risulta difficile individuare in maniera compiuta i soggetti destinatari di tali obblighi, in quanto molte App danno la possibilità agli utenti di navigare direttamente dall’applicazione stessa (ossia hanno visualizzatori web integrati al loro interno) senza la necessità di utilizzare browser Internet esterni. Pertanto, al fine di garantire una maggiore efficacia della misura, si ritiene opportuno evidenziare che tali obblighi andrebbero estesi non solo ai fornitori di browser web ma anche

ai fornitori di applicazioni che offrono visualizzatori web integrati, quali, ad esempio, le App dei principali servizi di social network.
Inoltre, con riferimento ai fornitori di web browser che operano anche al di fuori del territorio francese, si ritiene che questi siano in grado di distinguere l'utilizzo del browser Internet da parte di utenti localizzati in Francia e utenti stabiliti in altri paesi, prevedendo l'applicazione del messaggio informativo esclusivamente nel primo caso. Tuttavia, tale distinzione appare, sul piano tecnico, di non agevole implementazione.
Si valuta, altresì, positivamente la misura prevista dagli artt. 1 e 12 della Legge n. 2004-575 del 21 giugno 2004, ai sensi della quale i fornitori di servizi online sono tenuti a rendere disponibili in formato aperto (open) i propri dati di contatto e, in caso di mancata pubblicazione o fornitura di tali dati, l'Autorità designata può procedere direttamente con gli ordini di blocco DNS e di deindicizzazione dai motori di ricerca e directory. Tale disposizione, che prevede quindi la messa a disposizione dei dati di contatto dei fornitori di servizi online, consente di superare talune problematiche, riscontrate anche in Italia relativamente ai provvedimenti adottati in materia di tutela del diritto d'autore e tutela dei minori e connesse alla mancata disponibilità dei recapiti da parte di taluni servizi online coinvolti in attività illecite, che rendono difficoltosa la notifica degli atti amministrativi.
Infine, siccome le prescrizioni del progetto di legge francese notificato si applicano indistintamente ai fornitori di servizi ovunque essi siano stabiliti, la scrivente ritiene che nel caso di soggetti stabiliti in altri Stati membri, dovrebbero essere previste le condizioni sostanziali e procedurali stabilite all'art. 3, paragrafi 4 e 5 della Direttiva 2000/31/CE ("direttiva e-commerce") al fine di garantire il rispetto del principio del controllo del paese d'origine e della libera circolazione dei servizi della società dell'informazione.

****

Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu